

Provvedimento 28 marzo 2023 - Diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale - Quesito - Rif. Prot. DAG n.3759E, del 9 gennaio 2023

28 marzo 2023

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile**

Al sig. Procuratore generale presso la Corte d'appellodi Perugia

e, per conoscenza,

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: Diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale – Quesito- Rif. Prot. DAG n.3759E, del 9 gennaio 2023

È stato trasmesso da codesto Procuratore generale, con nota prot.n. 86 del 9 gennaio 2023, il quesito della Procura della Repubblica della Perugia, volto a chiarire come debba procedersi alla quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copie "in formato digitale", nel caso in cui il fascicolo sia costituito sia da documenti digitali conservati in TIAP-Document@, sia da vari supporti informatici, non trasferiti in TIAP-Document@, ma solo elencati come acclusi del fascicolo cartaceo.

Secondo l'opinione di codesto Procuratore generale, nel caso di specie dovrebbero essere corrisposti sia gli importi calcolati dall'applicativo TIAP-Document@, per gli atti in esso contenuti, sia l'importo forfettario di € 327,56, per il rilascio di copia degli atti e/o dei contenuti nativi digitali conservati su distinti supporti informatici, e presenti al fascicolo cartaceo ma non caricati in TIAP Document@.

Il quesito fa dunque riferimento:

- ai documenti scansionati dal personale amministrativo e confluiti nell'applicativo TIAP – Document@, per i quali è possibile desumere il numero delle pagine e quindi applicare il criterio di calcolo (a pagina) di cui all'art. 267 d.P.R. n. 115/2002, nonché alla tabella All. 6;

- ai documenti informatici [\[1\]](#) (files video, files audio, registrazioni delle intercettazioni eseguite con il sistema antecedente alla riforma del 2017) che non consistono in documentazione scansionata ed acquisita al fascicolo TIAP-Document@, né consentono pertanto il calcolo dei diritti sulla base del criterio sopra indicato: trattasi, in ogni caso di documentazione elettronica/informatica solamente nominata nell'elenco (visibile in TIAP) degli atti presenti al fascicolo penale, ma effettivamente conservata in supporti materiali separati, esterni all'applicativo ed acclusi al fascicolo cartaceo.

Tale il tema del quesito, si rammenta che, con circolare prot. 157302.U del 20 ottobre 2015, questa Direzione Generale ha precisato che: (a) a norma dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009 (convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate"; (b) laddove non sia possibile calcolare le pagine memorizzate, resta dovuto, per ogni richiesta di copie di documenti archiviati in formato digitale, esclusivamente l'importo forfettario attualmente di € 327,56 ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 d.P.R. n. 115 del 2002.

Con successiva nota prot. DAG n. 216892U del 17 novembre 2017 la Direzione ha altresì posto in risalto che: " ...per determinare correttamente l'ammontare dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'ufficio su supporto informatico (ex art. 4, comma 5, d.l. n. 193/ 2009 convertito in legge n. 24/2010 occorre distinguere tra testi digitalizzati (ovvero acquisiti su supporti informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'ufficio giudiziario nel corso delle indagini)"; ciò in quanto "...il principio sancito dal Tar Lazio e ripreso dal Consiglio di Stato non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate su supporto informatico previa scansione da parte della cancelleria: il criterio del calcolo a pagine, in altre parole può trovare applicazione nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione del documento analogico al fine di renderlo fruibile anche in modalità digitale, ma non anche rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall'ufficio giudiziario".

Giova infine ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa citata nei provvedimenti testé richiamati, “gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfetario di Euro 295,16” (sentenza Tar LAZIO – Roma I[^] Sez. – par. 14 della motivazione).

Ciò a dire che, laddove l'utenza faccia richiesta di copia di documenti che non siano la copia informatica (ossia per scansione) di originali analogici, e chieda il riversamento su supporti diversi da quelli enumerati all'art. 269 d.P.R. n. 115/2002 (l'ormai desueto floppy disk e l'altrettanto obsoleto compact disc), è dovuta (a titolo di diritti di copia) esclusivamente la somma attualmente determinata in € 327,56, a prescindere dal numero dei supporti (chiaramente forniti dall'utente interessato) ove andrà operato il riversamento.

In tali termini può quindi risponderci al quesito in oggetto, condividendosi la soluzione prefigurata da codesto Procuratore generale: laddove venga formulata una richiesta (a) di copie di documenti scansionati dal personale amministrativo (e caricati al fascicolo TIAP-Document@), nonché (b) di documenti o contenuti nativi digitali, che non consentano di utilizzare il criterio di calcolo dei diritti di cui all'art. 267 d.P.R. n. 115/2002 (a prescindere se caricati o meno al fascicolo TIAP-Document@), l'utente dovrà corrispondere, a titolo di diritti di copia, sia l'importo calcolato sul numero delle pagine scansionate, ex art. 267 d.P.R. n. 115/2002, sia l'importo forfetario di 327,56, oltreché fornire il supporto (o i supporti) ove riversare i contenuti d'interesse.

Considerata la rilevanza generale delle questioni trattate, la S.V. è invitata a diramare la presente presso tutti gli Uffici del distretto, onde uniformarne la prassi applicativa.

Cordialità

Roma, 28 marzo 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] V. art. 1, comma 1, **lett. p)** C.A.D.: “*p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”; v. anche il regolamento eIDAS – Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 23 luglio 2014 n. 910 in

materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS) - per il quale, art. 3, par. 35, il «documento elettronico», è "*qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva*".

Strumenti

- Filo Diretto - Diritti di copia - Copie di documenti digitalizzati presenti al fascicolo TIAP – Copie di altri contenuti digitali – Modalità di calcolo